

Possibilità di nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento

Tale opportunità può essere utilizzata dal datore di lavoro esclusivamente nei seguenti casi:

- aziende con più unità produttive
- esistenza di gruppi di imprese che fanno capo allo stesso datore di lavoro
- nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità specificandone le motivazioni

Tutti i medici incaricati di svolgere le funzioni di medico competente devono possedere i requisiti previsti dall'art. 38 del D.L.vo 81/2008

I medici competenti incaricati non possono operare in maniera indifferenziata ma ciascuno di essi deve farsi carico di tutti gli adempimenti previsti a carico del medico competente per un determinato ambito produttivo (unità produttiva, reparto, cantiere, ecc) dalla collaborazione alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, all'informazione, alla partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza, alla collaborazione per l'adozione delle misure di primo soccorso ecc. L'ambito di competenza di ciascun medico deve essere specificato in maniera documentata al momento del conferimento dell'incarico

Possono essere previste occasionali sostituzioni per cause di forza maggiore (assenza per malattia, per ferie, ecc. del medico incaricato e presenza di scadenze non dilazionabili come visite preassuntive, visite dopo assenze superiori a 60 giorni, scadenze delle visite periodiche, ecc.) chiarendo che i certificati di idoneità devono essere redatti e firmati dal medico competente che ha effettuato la visita medica.

Il medico coordinatore dei medici competenti nominati oltre a seguire i lavoratori del proprio ambito operativo promuove e concorda criteri omogenei di comportamento ai quali si adeguano poi gli altri medici competenti (definizione dei protocolli sanitari in relazione ai profili di rischio, modalità per fornire il contributo utile alla redazione del DVR, criteri per garantire la formazione e l'informazione, ecc.). Non ha poteri sovraordinati rispetto agli altri medici competenti ai quali non si può sostituire, né può essere lui l'unico medico a rilasciare i giudizi di idoneità sulla base di accertamenti sanitari effettuati da altri (eventualità questa in contrasto con la normativa vigente), né può essere l'unico medico a collaborare alla valutazione dei rischi.

Il Datore di lavoro o il dirigente suo delegato devono formalizzare gli incarichi conferiti a ciascun medico competente specificando gli ambiti produttivi in cui ciascuno deve operare e i compiti assegnati al medico coordinatore, rispettando le indicazioni sopra descritte.

La designazione del/dei medici competenti non può quindi avvenire solo attraverso la stipula di un contratto con un Istituto di analisi, con un'Azienda USL, con l'Università o con il coordinatore che poi si avvale di collaboratori per lo svolgimento di alcuni adempimenti propri del medico competente (operazione quest'ultima non consentita) ecc.

Il rapporto biunivoco chiaro tra MC e Unità produttiva (intesa anche in termini di reparto, dipartimento o comunque unità / struttura lavorativa in sé identificabile e delimitabile) tutela efficacemente il lavoratore, non fa trovare scoperto il DL, e definisce in maniera chiara le caratteristiche ed i limiti della responsabilità delle varie figure del sistema di prevenzione aziendale anche nei confronti dell'OdV e dell'Autorità Giudiziaria